

Allegato A) al verbale dell'assemblea dei Soci del 26 marzo 2025

ENTE FUGA DEL BOVE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

TITOLO I Disposizioni generali	2
ARTICOLO 1 : Denominazione, sede legale	2
ARTICOLO 2: Durata	2
ARTICOLO 3: Scopo, attività e finalità	2
TITOLO II Soci	5
ARTICOLO 4: Ammissione Soci, modalità	5
ARTICOLO 5: Diritti e obblighi dei soci	6
ARTICOLO 6: Perdita della qualifica di socio	7
ARTICOLO 7: Volontari	8
TITOLO III Organi associativi	9
ARTICOLO 8: Organi dell'Associazione	9
ARTICOLO 9: Assemblea dei Soci	10
ARTICOLO 10: Consiglio Direttivo	12
ARTICOLO 11: Il Presidente	14
ARTICOLO 12: Comitato tecnico	15
ARTICOLO 13: L'organo di controllo	16
TITOLO IV Patrimonio associativo	16
ARTICOLO 14: Entrate e Proventi	16
ARTICOLO 15: Patrimonio dell'Associazione	17
ARTICOLO 16: Bilancio/rendiconto dell'Associazione e Bilancio Preventivo	17
TITOLO V Disposizioni Finali	18
ARTICOLO 17: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	18
ARTICOLO 18: Assenza Scopo di Lucro - Divieto distribuzione Utili	18
ARTICOLO 19: Norme transitorie	18

TITOLO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1: Denominazione, sede legale

È costituita fin dal 1973 l'Ente per la rievocazione Storica così detta "Fuga del Bove", che nel tempo, ha aperto il seguente codice fiscale e P.iva 01851680544) e che ha assunto la denominazione finale di: "Ente Autonomo Fuga del Bove Associazione di Promozione Sociale" o in breve l'acronimo "ENTE FUGA DEL BOVE A.P.S." da ora in avanti denominata "Associazione" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o CTS) e successive modifiche.

L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS è subordinato alla avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), all'interno della relativa sezione.

L'Associazione ha sede legale a Montefalco. La variazione della sede nel medesimo Comune non implica modifica statutaria e viene deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati. Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Registro unico nazionale del terzo settore

ARTICOLO 2: Durata

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3: Scopo, attività e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita di volontariato dei propri Soci.

L'Ente Autonomo Fuga del Bove persegue fini di promozione sociale e culturale della propria collettività di riferimento, seguendo un percorso scientifico di ricerca storica ed antropologica per la

ricostruzione del contesto socioculturale del periodo storico del Basso Medioevo, con preminenza al contesto del secolo XV, culminante con la celebrazione dell'evento denominato "Fuga del Bove".

L'Ente promuove la formazione e la crescita dei fenomeni di partecipazione alla vita sociale cittadina, nonché lo studio, la conoscenza e la diffusione della storia e della cultura della Città di Montefalco.

Il perseguimento degli scopi dell'Associazione avviene attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs. 117/17:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (comma d art. 5 del D.Lgs 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (comma i art. 5 del D.Lgs 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (comma k, art. 5, Codice del terzo Settore);
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comma t, art.5, del D.Lgs 117/17).

Nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale, l'Ente si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni di rievocazione storica, folkloristica, culturale, turistico e sportivo;
- Promozione di progetti di ricerca scientifica per lo studio e la conoscenza del periodo storico di riferimento sotto tutti i profili, sino essi sociali, ambientali, culturali ed artistici nonché enogastronomici dell'Epoca con rivisitazione attuale;
- Promozione di progetti per la tutela ed il recupero, anche sociale e funzionale, del patrimonio culturale, artistico e architettonico della Città, con particolare riferimento allo stesso periodo storico;

- Conservazione, gestione e diffusione dei risultati dei predetti progetti e programmi di ricerca e di studio anche nel resto del paese ed all'estero, al fine di far conoscere la Città, le sue tradizioni il suo patrimonio storico, artistico, umano e culturale nonché il paesaggio unico circondato da vigneti ed uliveti e dalle delizie enogastronomiche di una volta con i prodotti del territorio attuale;
- Promozione di attività sportive, formative e di spettacoli rievocativi inerenti alla manifestazione "Fuga del bove", anche mediante il supporto diretto e/o indiretto all'organizzazione, alla gestione e all'eventuale finanziamento;
- Diffondere e promuovere tematiche storiche, con la ricostruzione e la valorizzazione della cultura canora-musicale e delle attività ludiche;



- Promuovere la cultura in tutte le sue forme espressive, l'inclusione sociale, attraverso l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento della cittadinanza;
- Diffondere la conoscenza del territorio e della sua storia, la cultura enogastronomica con particolare attenzione per le tipicità locali, produzioni tipiche ed eccellenze territoriali;
 - Promuovere iniziative che abbiano carattere culturale tradizionale che rientrino nelle finalità istituzionali e che abbiano lo scopo di rispondere all'esigenza di sostenere il mantenimento dei valori culturali, delle tradizioni e manifestazioni storiche, espressione viva del patrimonio culturale allo scopo di promuovere e valorizzare i campi l'ambito territoriale in termine di immagine e di richiami quali manifestazioni;
 - Svolgere le attività collegate alla manifestazione storica "Fuga del Bove", inserita nel suo contesto ambientale, sociale, culturale e sportivo, dei "Quartieri", delle "Taverne", delle "cene rinascimentali" delle "Gare dei Musici, Sbandieratori, Balestrieri e Corridori" dello "spettacolo culturale" nonché del "Corteo Storico" cittadino e della "Corsa dei Bovi";
 - Esercitare ogni attività ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo, nell'interesse generale degli associati e dei cittadini tutti;
 - Ogni ulteriore iniziativa comunque ritenuta coerente e funzionale al perseguimento degli scopi

istituzionali enunciati nell'articolo precedente.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Enti, Fondazioni che hanno come finalità istituzionale gli stessi o analoghi scopi sociali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7, del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Si riserva la possibilità di realizzare oggetti di qualsiasi natura per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione ed anche per lo scambio con altri Enti e/o Associazioni.

TITOLO II Soci

ARTICOLO 4: Ammissione Soci, modalità

Il numero dei Soci è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito per legge. Possono aderire all'associazione anche enti senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e le finalità dell'associazione
- accettare il presente Statuto e i regolamenti interni

a condizione che gli enti aderenti diversi dalle associazioni di promozione sociale siano in numero inferiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale aderenti o diversa percentuale prevista dalla legge.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Per essere ammessi come Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione; per gli enti la domanda deve essere presentata da parte del legale rappresentante con l'osservanza delle seguenti fondamentali indicazioni:

- denominazione dell'associazione o dell'Ente, codice fiscale, sede legale e recapiti;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto;
- dichiarare di aver preso visione e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali ed ai vari regolamenti interni.

I Soci enti saranno rappresentati dai loro rappresentanti legali o da loro delegati.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata a cura del Consiglio Direttivo sul Libro Soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Questi può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, nella sua prima convocazione utile.

ARTICOLO 5: Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti. I soci hanno il diritto di:

- esprimere un voto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- discutere e approvare il bilancio d'esercizio;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che dovrà garantire l'accesso ai documenti entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di riproduzione della documentazione restano a carico del richiedente ed il trattamento dei dati personali ivi presenti è autorizzato nei limiti in cui sia necessario per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per tutelare in qualsiasi giudizio la posizione dell'aderente o della stessa associazione.

I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare il contributo associativo annuale secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota di associazione non è trasmissibile né rivalutabile.

ARTICOLO 6: Perdita della qualifica di socio

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, esclusione e per scioglimento dell'ente aderente.

Le dimissioni del Socio devono essere inviate al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata o PEC ed hanno efficacia dall'anno in corso purché comunicate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

I Soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento del contributo associativo annuale secondo le determinazioni quantitative e temporali definite dal Consiglio Direttivo;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato escluso.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato al Socio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso l'escluso può proporre appello all'Assemblea dei Soci, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto si pronuncerà l'Assemblea dei Soci regolarmente convocata in occasione della prima convocazione utile. All'appellante deve essere garantito in sede di Assemblea dei Soci il diritto al contraddittorio.

Fino alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ai fini dell'appello, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasferibili. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Costituiscono inoltre condizione per la perdita dello status di Socio lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'Associazione o con le norme di legge vigenti in materia.

La perdita dello status di Socio prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

ARTICOLO 7: Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati o delle persone aderenti agli stessi.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, eventualmente anche nella forma di rimborsi in autocertificazione se regolamentate dall'associazione e nei limiti dei vincoli di legge. È in ogni caso vietato il ricorso a rimborsi forfettari salva diversa disposizione di legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III Organi associativi

ARTICOLO 8: Organi dell'Associazione

Gli organi e le cariche dell'associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo al cui interno è eletto il Presidente ed il Vicepresidente;
- Comitato tecnico, organo eventuale;
- l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla

votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Il verbale è conservato nei libri sociali.

Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 9: Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'Organo Sovrano e deliberativo dell'Associazione.

Per la Validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Cod.civ.

A ciascun ente associato spettano un numero massimo di cinque voti, esercitati da cinque delegati compreso il loro legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il pagamento del contributo associativo annuale. È ammessa facoltà di delega, purché il socio rappresentante sia munito di regolare delega scritta e firmata dal socio rappresentato. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può avere fino ad un massimo di una delega. L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o dai componenti l'Organo di controllo, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa, o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente il quale nomina a sua volta anche tra i non soci un segretario verbalizzante.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- Approvare sui bilanci/rendiconti consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e se previsto dell'Organo di controllo;
- Nomina il presidente e il vicepresidente tra i soci e tra i candidati indicati dagli enti associati;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- Deliberare sull'esclusione dei Soci in caso di ricorso ad essa da parte del Socio escluso;
- Deliberare sull'esclusione di domande di ammissione di nuovi Soci in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante Socio non ammesso;
- Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e se collegiale elegge tra di loro il Presidente, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- Approvare i Regolamenti, a titolo esemplificativo il regolamento dei lavori assembleari ed il Regolamento della commissione artistica, commissioni delle gare ed ecc...;
- Nominare eventualmente il Comitato Tecnico previa approvazione del Regolamento interno sulla relativa organizzazione e operatività;
- Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, fra cui i regolamenti interni;
- Deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere su quanto previsto dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto associativo alla sua competenza;
- Deliberare su sedi secondarie, amministrative e sezioni locali.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data prevista tramite avviso pubblico e in forma scritta (lettera, e-mail, applicazioni di messaggistica istantanea) e

deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro i primi 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dello stesso ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione che in ogni caso deve rispettare i termini di pubblicazione del bilancio sul registro unico nazionale del terzo settore.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo per qualsiasi causa estintiva e per qualsiasi altra materia affidata dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Per deliberare la modifica dello statuto o operazioni di trasformazione, fusione o scissione, l'assemblea è validamente costituita alla presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso il Presidente e il vicepresidente, eletti dall'Assemblea, variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette). I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi e vale fino alla nomina successiva.

I Consiglieri, possono essere scelti anche tra i non Soci, purché la maggioranza degli stessi sia stata candidata tra le persone indicate dagli enti aderenti.

Qualora durante il mandato venga a mancare uno o più Consiglieri, subentrano i primi dei non eletti all'ultima votazione e, a parità di voti, il più anziano; il Consigliere così eletto rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e la sua nomina deve essere ratificata alla successiva Assemblea.

In caso di mancanza di "non eletti" o di indisponibilità degli stessi, il Consiglio Direttivo potrà continuare il suo mandato senza "reintegri", purché sempre rispettando il numero minimo di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente stesso o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con ogni mezzo di comunicazione scritta possibile, con verifica di consegna dell'invito, almeno 8 (otto) giorni prima. In assenza della convocazione, il Consiglio risulta valido se alla presenza di tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono espresse a maggioranza di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dell'Ordinaria e Straordinaria amministrazione e:

- stabilisce, nell'ambito delle linee generali dell'Assemblea dei Soci, il programma delle attività sociali ed eventuali regolamenti interni, da portare in approvazione all'Assemblea dei soci;
- promuove lo sviluppo organizzativo ed operativo dell'Associazione;
- predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- determina le direttive per lo svolgimento delle attività statutarie;
- delibera l'ammissione dei Soci;

- mantiene aggiornati i libri sociali; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone un regolamento delle attività prestate dai volontari.
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti dei Soci e la loro esclusione;
- predispone e approva i criteri per il rimborso dei volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge;
- delibera l'affidamento di deleghe come quella di segretario e/o tesoriere dell'associazione;
- Nomina le commissioni per delegare l'organizzazione di attività specifiche durante la rievocazione storica, tra questi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Commissione Storica Artistica, la Commissione delle Gare ed ecc...;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi, tra i suoi membri interni o gli associati o collaboratori esterni, eventuali Responsabili delle gare, da esso nominati. Per l'attività e l'organizzazione dei Responsabili dovranno essere redatti uno o più regolamenti interni. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo come uditori.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si ridurrà a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

ARTICOLO 11: Il Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione con tutti i poteri legali e negoziali.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni/ ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo decade, e spetta al Vicepresidente convocare l'assemblea entro il termine di trenta giorni per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 12: Comitato tecnico

L'Assemblea ordinaria può istituire il Comitato tecnico nominando i relativi componenti.

Al Comitato tecnico sono affidate le seguenti funzioni:

a) risolvere eventuali controversie sorte tra gli associati, tra gli associati e gli organi e tra gli organi in occasione dello svolgimento delle competizioni programmate durante la manifestazione "Fuga del Bove";

b) rendere su richiesta dell'Assemblea ordinaria degli associati pareri consultivi non vincolanti sull'interpretazione dello statuto e dei regolamenti, sulla coerenza delle attività proposte rispetto alle finalità indicate in statuto e in generale sugli ambiti di verifica dell'organo di controllo quando tale organo non viene nominato

Il Comitato è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea con durata tre anni. I membri non dovranno essere in possesso della qualifica di socio. La carica di Consigliere effettivo o supplente è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico svolto nell'associazione o fra gli enti associati, per tutta la durata del mandato. Il Comitato nella sua prima seduta nomina il presidente, se questo non è stato nominato dall'assemblea al momento dell'elezione.

In caso di dimissione di uno dei membri del Comitato, l'assemblea provvederà alla sua sostituzione nella prima convocazione utile. Il nuovo nominato rimane in carica fino al termine di carica per la durata del Comitato tecnico.

ARTICOLO 13: L'organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, laddove richiesto, la revisione legale dei conti a condizione che soddisfi i requisiti professionali.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci revisori.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora l'organo sia collegiale, si compone di tre componenti effettivi e due supplenti. Il Presidente che cura la convocazione delle adunanze nonché la tenuta del relativo libro sociale.

Qualora l'organo sia monocratico viene nominato un supplente che subentra in caso di revoca del mandato o dimissioni dell'effettivo in soluzione di continuità.

TITOLO IV Patrimonio associativo

ARTICOLO 14: Entrate e Proventi

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle quote annuali versate dai Soci, da eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché da atti di liberalità, da ogni lascito, donazione, quote sociali, rendite patrimoniali ed entrate relative all'attività di interesse generale, alle attività diverse e alla raccolta fondi; l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. compatibili con le finalità sociali dell'associazione

ARTICOLO 15: Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria. Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la vita dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 16: Bilancio/rendiconto dell'Associazione e Bilancio Preventivo

Il rendiconto annuale è con decorrenza dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione lo richiedano, a condizione che sia rispettato il termine di deposito del bilancio sulla piattaforma del registro unico nazionale del terzo settore.

Se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrono i presupposti di legge; il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio, predispone il Bilancio Sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

L'Associazione dovrà redigere anche un Bilancio Preventivo per l'anno successivo a quello in essere.

TITOLO V Disposizioni Finali

ARTICOLO 17: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 18: Assenza Scopo di Lucro - Divieto distribuzione Utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, enti associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 19: Norme transitorie

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), ai relativi decreti attuativi e alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, al Codice civile, nonché alle Leggi ed alle Normative vigenti in materia.